

NEL MERITO:

- respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;

- per l'effetto, confermare la legittimità del contratto di mutuo contestato e dichiarare che ... S.p.A. nulla deve ai signori ...;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” (e non più anche “*la concisa esposizione dello svolgimento del processo*”);

- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “*motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*”

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Con atto di citazione datato 24.5.2016 ritualmente notificato, i signori ... hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la ... S.P.A, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. Si è costituita ritualmente e tempestivamente la parte convenuta società ... S.p.A., in proprio e quale procuratrice di, in persona del procuratore speciale Avv., depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.



1.4. All'esito dell'udienza in data 26.4.2017 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 2.5.2017, sciogliendo la predetta riserva:

- ha disposto CTU;
- ha nominato come consulente tecnico d'ufficio il Dr. ...;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: *“Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsunzione o astensione del giudice.”*: versamento della somma onnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 5.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese, invitando le parti stesse a comunicare al Giudice l'eventuale adesione almeno 30 giorni prima della successiva udienza.

1.5. All'udienza di data 11.10.2017 il CTU ha prestato il proprio giuramento e le sole parti attrici hanno dichiarato di aderire alla proposta transattiva come sopra formulata.

1.6. All'udienza successiva in data 18.4.2018, a seguito del deposito della relazione peritale del Dr. ... e della nota spese, gli attori hanno chiesto integrazione della CTU mentre la parte convenuta ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice si è riservato.

1.7. Il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza precedente, con Ordinanza del 26.4.2018 ha rigettato la richiesta di integrazione formulata dalle parti attrici in quanto ha ritenuto la CTU sufficientemente esaustiva e ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

1.8. Infine, all'udienza in data 23.1.2019 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c..



2. Sulle domande di merito proposte dalle parti attrici.

2.1. Come si è detto, le parti attrici signori ... hanno chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:

“In relazione al contratto di mutuo n. ..., stipulato in data 13.09.2002

In via Principale

Nel merito:

Accertare e dichiarare che il mutuo de quo è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento (Tasso convenzionale pari a 4,611%; tasso mora pari a 6,611%; tasso soglia vigente al momento della convenzione pari a 8,430%. TEG computato in attuazione dei crismi indicati in contratto [mora calcolata su capitale, spese ed interessi corrispettivi]);

Delibare anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorra su un montante che porti il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese;

Acquisire come, in caso di ritardato pagamento per soli 29 giorni, il tasso di mora perda la sua valenza di penale acquisendo invece di fatto una connotazione ulteriore di interesse corrispettivo.

Accertare che la banca, nei casi in cui si è verificato il ritardato pagamento delle rate del mutuo ha effettivamente applicato l'interesse di mora sull'intera rata scaduta e non sul mero capitale;

Verificare comunque che, da quanto pattuito, nel caso di funzionamento patologico del contratto il costo effettivo del tasso di mora con riferimento alla quota capitale della rata (TAEG di Mora) fosse superiore alla soglia di usura (8,430%);

Accertare comunque come l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata comprensiva di capitale ed interessi determini un fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.;

Considerare che le direttive della Banca di Italia per la Cassazione hanno un mero valore strumentale;

Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;

Ritenere per tutto quanto sopra che, per effetto dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p e dell'art.1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non siano pertanto dovuti interessi;

Accertare dai pagamenti effettuati che parte mutuataria su un capitale erogato di Euro 88.900,00 abbia esborsato la somma complessiva di euro 69.454,97. Per la sola quota interessi parte mutuataria abbia elargito la somma di euro 31.201,07;



Ritenere che parte attrice non è debitrice di alcun interesse, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;

per l'effetto condannare la ..., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della parte attrice di tutte le somme da questa pagate a titolo di interessi in forza del mutuo impugnato di cui sopra, in quella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge ovvero, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dall'attore, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il contratto di mutuo; in ogni caso ed all'esito di quanto sopra, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale;

In via subordinata

Dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art 1322 c.c e/o per violazione dell'art. 9 co. 3 Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire agli attori le somme accertande in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.

In via ulteriormente subordinata

Accertare che, in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria di cui all'art. 117 TUB, tanto nel contratto quanto nei relativi allegati non sia in alcun modo riportato il tasso effettivo del finanziamento (ISC/TAEG) integrando una causa di nullità della clausola.

Per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento come per legge con il tasso minimo dei Bot in sostituzione di quello convenzionale e, dunque, condannare la convenuta a restituire alla parte attrice le somme accertande in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento.

2.2. A sostegno delle predette domande, le parti attrici hanno dedotto, in particolare:

- che in data 13.09.2002 i signori ... hanno stipulato con la ... un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile (doc. 1);
- che in ragione del finanziamento (n. ...) veniva erogata dall'Istituto di credito una somma pari ad Euro ... da restituirsi in 25 anni mediante il pagamento di n. 301 rate



costanti mensili posticipate, comprensive oltre che di una quota di ammortamento del capitale anche degli interessi periodicamente dovuti;

- che sulla parte mutuataria ricadevano, inoltre, le spese notarili, le spese per istruttoria, le spese per comunicazioni periodiche, le spese per il rinnovo e la cancellazione di ipoteca;
- che dall'art. 5 del contratto si evidenziava come inizialmente il tasso di interesse corrispettivo fosse del 4,611%;
- che il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti, dunque, prevedeva, al momento della sottoscrizione, un tasso contrattuale del 4,611% e un tasso in caso di mora nel pagamento di qualunque somma dovuta dal mutuatario del 6,611%;
- che le parti attrici commissionavano all'Ing. ... la verifica della legittimità dei tassi applicati;
- che dalla ricostruzione del rapporto nell'elaborato peritale (doc. 2) emergeva che:
 - il mutuo in questione era a tasso variabile;
 - le rate totali da corrispondere erano 301;
 - il valore nozionale del mutuo era pari ad Euro 88.900,00=;
 - dai pagamenti effettuati emergeva che la parte mutuataria su un capitale erogato di Euro 88.900,00= aveva esborsato la somma complessiva di Euro 69.454,97; per la sola quota interessi parte mutuataria aveva elargito la somma di euro 31.201,07;
 - il tasso corrispettivo al momento della sottoscrizione era pari al 4,611%, mentre quello di mora era pari al 6,611%, in considerazioni di tutte le variabili descritte all'art.5 del contratto;
 - alla data della convenzione il tasso soglia era pari al 8,430%.
- che le conclusioni riportate nella perizia allegata (doc. 2) attestavano, alla luce degli indici e parametri contrattuali analizzati, la sussistenza, nel caso di specie, della cosiddetta "usura oggettiva contrattualizzata", con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 1815, II comma, c.c.;
- che una pattuizione usuraria, per il solo fatto di essere stata stipulata ed a prescindere dalla sua applicazione, doveva essere censurata;
- che la clausola inerente alla determinazione degli interessi corrispettivi era risultata affetta da nullità;
- che, rispetto a quanto suddetto, l'omessa indicazione dei parametri a cui riferire il tasso che avrebbe potuto essere applicato ai mutuatari integrava una causa di nullità per indeterminatezza/indeterminabilità del contratto;



- che la conseguenza giuridica derivante dalla nullità del tasso era quella prevista dall'art. 1284 c.c. comma 3, secondo cui il tasso di interesse corrispettivo dev'essere sostituito con quello legale;
- che non era stato indicato nel contratto il ISC/TAEG contrattuale e pertanto da tale omissione conseguiva la nullità della clausola per indeterminatezza/indeterminabilità;
- che la Banca non si era presentata all'incontro di mediazione previsto per il 13.4.2016.

2.3. Invece, la parte convenuta ha eccepito, in particolare:

- che in data 13.09.2002, i signori ... stipulavano con ... S.p.A. il contratto di mutuo ipotecario;
- che all'art. 5 del contratto di mutuo venivano indicate analiticamente le modalità di calcolo del tasso di interesse corrispettivo, che al momento della stipula era pari al 4,611%, mentre il tasso di mora era pari al tasso corrispettivo aumentato di due punti percentuali e cioè pari al 6,11 %;
- che il mutuo in contestazione era risultato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione conclusa con Cordusio RMBS Securitisation S.r.l. (cfr. Gazzetta Ufficiale Parte II n. 32 del 15.03.2012 nonché copia Procura Speciale in data 11.11.2008 a rogito Notaio Alessandro Degan di Conegliano Rep. 38919/3937 (doc. 3 e 1);
- che l'indicatore da calcolare al fine della verifica usura ex L. 108/96 era il TEG e non gli altri indicatori evidenziati da controparte, quali il T.E.MO., che, non trovano giustificazione in alcun dettato normativo;
- che la misura di tale tasso era evidentemente al di sotto della soglia usura;
- che nella verifica dell'usura per i mutui, non si doveva procedere a sommare l'interesse corrispettivo all'interesse di mora poiché tale operazione risultava del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico;
- che il tasso di mora non doveva essere sommato al tasso corrispettivo, bensì era la maggiorazione che andava sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora;
- che i due tassi si succedevano, non si sommavano; difatti a seguito dell'inadempimento non si realizzava alcun cumulo, essendo dovuti solo gli interessi di mora;
- che non aveva alcun senso nemmeno il semplice confronto della mora con la soglia d'usura;
- che l'orientamento preponderante escludeva la natura usuraria degli interessi moratori;
- che le istruzioni della Banca d'Italia erano assolutamente chiare sulle modalità di calcolo del TEG e difatti in tali istruzioni l'Autorità forniva un dettagliato elenco delle spese che dovevano essere incluse nel calcolo del TEG;



- che rispetto a quanto suddetto la base di calcolo non poteva e non doveva essere il tasso degli interessi di mora; anzi, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo erano espressamente contemplati dalla Banca d'Italia come voce che doveva rimanere debitamente esclusa dal computo del TEG;
- che era infondata la questione rilevata dal perito di parte in merito al T.E.M.O.;
- che la mancata indicazione del ISC era data dal fatto che il contratto di mutuo oggetto di contestazione era stato concluso in data 13.09.2002, quando ancora nessuna normativa imponeva che nel contratto fosse indicato tale indice;
- che l'introduzione dell'obbligo di indicare l'ISC nel contratto di mutuo, era stato introdotto con la Deliberazione Interministeriale del credito al risparmio del 4.03.2003 art. 9, comma 2;
- che alla luce di quanto sopra esposto risultava evidente che l'eccezione di controparte sul punto era priva di qualsiasi fondamento;
- che, altresì, era del tutto priva di fondamento l'eccezione che parlava di costo usurario del credito asserendo che nel TAEG, in cui vanno ricomprese tutte le voci di spesa inerenti il contratto di finanziamento, sarebbe stato superiore al tasso soglia usura rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia.

2.4. Ciò premesso, non risultano fondate le predette domande proposte dalle parti attrici signori ... "in via principale".

2.4.1. In proposito, si deve innanzitutto osservare che non concorrono a determinare il TAEG costi meramente eventuali e non legati all'erogazione del mutuo, come quelli legati all'accollo, alla cancellazione, al rinnovo e alla restrizione dell'ipoteca o, ancora, le spese di gestione o delle comunicazioni periodiche.

In altre parole, come già affermato dallo stesso Tribunale di Torino, una *"tale contestazione pare fondata sull'erroneo presupposto dell'inserimento nel computo del TAEG di voci che non rientrano nei costi fissi legati all'erogazione del credito bensì di voci eventuali, dipendenti dal concreto svolgimento del rapporto (quali, ad esempio, le spese di rinnovo o di cancellazione dell'ipoteca e la penale per l'anticipata estinzione), così conseguendo un risultato fuorviante"* (cfr. in tal senso: Tribunale di Torino, sentenza in data 20 luglio 2016, nella causa iscritta al n. 33850/2014 R.G.).

2.4.2. Inoltre, si deve osservare che, com'è stato più volte rilevato, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale (cfr. in tal senso: Tribunale Torino 17 settembre 2014 e Tribunale Torino 20 giugno 2015 in su *Il caso.it* ed in *dirittobancario.it*).



Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo *spread* di mora – e, pertanto, i due tassi non possono *sic et simpliciter* sommarsi tra loro; detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.

Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile, Sent. 02 marzo 2018 n. 1037 in *Ex Parte Creditoris.it* on line sul sito www.expartecreditoris.it; Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Siracusa sez. II, 10 febbraio 2017, n. 235 in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450 in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Monza 02 luglio 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Varese 27 aprile 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Savona 10 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 08 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Monza sez. I, 13 gennaio 2015, n. 94; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it.¹

¹ Si richiamano le massime delle citate pronunce:

- Tribunale Torino, Prima Sez. Civile, Sent. 02 marzo 2018 n. 1037 in *Ex Parte Creditoris.it* on line sul sito www.expartecreditoris.it: *“Il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale, difatti, gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo o in termini equivalenti al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora con riguardo al debito scaduto, pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro. È manifestamente infondata la domanda relativa alla sommatoria dei tassi e la configurazione dell'anatocismo nel contratto di mutuo con ammortamento alla francese per cui sussiste la colpa grave della parte in quanto la avversa iniziativa giudiziaria, non è compensata sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso per cui va condannata a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”*
- Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it: *“Il tasso degli interessi moratori previsti in un contratto di mutuo non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura.”*
- Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it: *“Deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e di quelli moratori, al fine di valutare la pretesa usurarietà degli stessi, in quanto le predette tipologie di interessi sono tra loro differenti per natura e funzione.”*



- Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it: “L'accertamento del superamento del tasso soglia deve essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non già sommando gli interessi corrispettivi agli interessi moratori e ciò per la diversa funzione e natura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: i primi costituiscono i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito del denaro, i secondi, del tutto eventuali, intervengono nella fase patologica del rapporto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento e pertanto rivestono una funzione tipicamente sanzionatoria.”
- Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it: “L'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo' in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili.”
- Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it: “Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d'usura è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora dal momento che gli interessi moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Ciò anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull'interesse corrispettivo perché ciò assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso.”
- Tribunale Siracusa sez. II, 10 febbraio 2017, n. 235 in *Redazione Giuffrè* 2017: “In tema di interessi usurari in un contratto di mutuo, il superamento del tasso soglia per i soli interessi moratori non comporta la nullità dell'intera clausola di interesse, perché, se è vero che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell'usura, non è possibile accumulare interessi che hanno natura e funzioni diverse: in questo caso, sarà nulla (con riduzione al tasso legale se usura originaria, al tasso soglia in caso di usura sopravvenuta) solo la clausola che prevede gli interessi moratori.”
- Tribunale Varese 29 novembre 2016 in www.ilcaso.it: “Ai fini del tasso usurario, agli interessi moratori non si sommano né gli interessi corrispettivi, né le spese.”
- Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450 in *Redazione Giuffrè* 2016: “Ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo non è valida la formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi).”
- Tribunale Monza 02 luglio 2016 in www.ilcaso.it: “La valutazione dell'usurarietà di un tasso di interesse ai fini dell'applicazione della nullità di cui all'articolo 1815, comma 2, c.c. non va operata sommando aritmeticamente il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, trattandosi di categorie di interessi aventi diverse finalità e tra loro alternativi, ma valutando ciascuno di essi singolarmente con riguardo al tasso soglia.”
- Tribunale Varese 27 aprile 2016 in www.ilcaso.it: “Ai fini del tasso usurario, agli interessi moratori non si sommano né gli interessi corrispettivi, né le spese.”
- Tribunale Savona 10 marzo 2016 in www.ilcaso.it: “Ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia non può essere effettuata la sommatoria tra gli interessi convenzionalmente pattuiti tra le parti e quelli moratori: la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie sopra indicate, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito. La Suprema Corte con la propria sentenza n. 350.2013 ha inteso semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori. In particolare la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, avendo il tasso di mora una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, con la conseguenza che la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.”
- Tribunale Milano 08 marzo 2016 in www.ilcaso.it: “Ai fini del confronto tra TEG e tasso soglia d'usura è priva di fondamento l'operazione consistente nel compiere la somma algebrica tra tasso corrispettivo e tasso moratorio che si presentano come entità tra di loro eterogenee, riferite a basi di calcolo differenti. Il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata d'ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. L'interesse corrispettivo è, per altro, espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello moratorio ha natura risarcitoria dell'inadempimento relativo al pagamento della singola rata.”
- Tribunale Monza sez. I, 13 gennaio 2015, n. 94: “Non è legittima la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia ex lege n. 108/1996, avuto riguardo alla loro diversa funzione, rappresentando, i primi, il prezzo dell'operazione di mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma contrattuale mentre, i secondi, il prezzo del ritardo addebitabile al debitore nell'ipotesi in cui il rapporto entri nella sua fase patologica, ossia allorquando la parte mutuataria non corrisponda tempestivamente quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito.”



2.4.3. Ciò chiarito, in merito al Tasso di Mora il CTU dott. ... ha accertato che al momento della stipula del contratto, il Tasso di Mora “risulta contenuto nei limiti del Tasso Soglia. Tasso di Mora 6,611% < TSU 8,430%” (cfr. pag. 37 della relazione scritta).

Ne consegue che, nel caso di specie, come correttamente osservato dal CTU nel suo elaborato, né il tasso corrispettivo né quello moratorio, singolarmente considerati, risultano superiori al tasso soglia per la relativa categoria contrattuale.

2.4.4. Il CTU ha poi correttamente considerata “infondata la pretesa di eventuale Usura Sopravvenuta”, evidenziando “a puri fini statistici” come sia stata rilevata usura “in 4 trimestri del 2010” e “nel 1 trimestre del 2011.” (cfr. pag. 37 della relazione scritta e “Allegato 5. Calcolo di Usura” a pag. 51).

Peraltro, risulta del tutto infondata la configurabilità della c.d. “usura sopravvenuta”, alla luce della recente sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, 19 ottobre 2017 n. 24675, meritevole di essere condivisa, la quale, in motivazione, ha affermato, tra l’altro, quanto segue:

- la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la L. n. 108, art. 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione; e si pone, in teoria, con riguardo sia ai tassi contrattuali fissi che a quelli variabili, anche se in pratica sono essenzialmente i primi a fornire la casistica sinora nota, dato che la variabilità consente normalmente di assorbire gli effetti del calo dei tassi medi di mercato; la questione sorse immediatamente all’indomani dell’entrata in vigore della Legge n. 108/1996;

-
- Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it: *“Costituisce dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, come maccheronicamente pretende l’attore.”*
 - Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it: *“È fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l’aver sostenuto in giudizio tesi contraddittorie, controproducenti, che ignorano arbitrariamente chiari dati normativi che segnalano la non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi e il diritto della banca a pretendere interessi moratori sulla rata scaduta.”*



- la giurisprudenza di legittimità iniziò ad orientarsi nel senso dell'applicabilità della legge ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, con conseguenze sul tasso d'interesse contrattuale, sia pure riferite alla sola parte del rapporto successiva a tale data (cfr. Cass. Sez. 3[^] 02/02/2000, n. 1126; Cass. Sez. 1[^] 22/10/2000, n. 5286; Cass. Sez. 1[^] 17/11/2000, n. 14899);

- ciò indusse il legislatore ad intervenire appunto con la norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, che recita: *“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*;

- si determinò, quindi, nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (quasi tutta riferita a contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996) il contrasto tra due orientamenti richiamato nell'ordinanza di rimessione:

a) Un primo orientamento (cfr. Cass. Sez. 3[^] 26/06/2001, n. 8742; Cass. Sez. 1[^] 24/09/2002, n. 13868; Cass. Sez. 3[^] 13/12/2002, n. 17813; Cass. Sez. 3[^] 25/03/2003, n. 4380; Cass. Sez. 3[^] 08/03/2005, n. 5004; Cass. Sez. 1[^] 19/03/2007, n. 6514; Cass. Sez. 3[^] 17/12/2009, n. 26499; Cass. Sez. 1[^] 27/09/2013, n. 22204; Cass. Sez. 1[^] 19/01/2016, n. 801) dà alla questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta risposta negativa; ciò in quanto la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi; cosicché deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge n. 108 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data (pacifico essendo, peraltro, nella giurisprudenza di legittimità, che la L. n. 108 del 1996, non può trovare applicazione quanto ai rapporti già esauritisi alla medesima data);

b) In altre decisioni, al contrario, è stata affermata l'incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, omettendo tuttavia di prendere in considerazione la norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, cit.:

- Cass. Sez. 3[^] 13/06/2002, n. 8442; Cass. Sez. 3[^] 05/08/2002, n. 11706 e Cass. Sez. 3[^] 25/05/2004, n. 10032 si sono semplicemente richiamate alla giurisprudenza precedente al decreto legge;
- Cass. Sez. 1[^] 25/02/2005, n. 4092; Cass. Sez. 1[^] 25/02/2005, n. 4093; Cass. Sez. 3[^] 14/03/2013, n. 6550; Cass. Sez. 3[^] 31/01/2006, n. 2149 e Cass. Sez. 3[^] 22/08/2007, n. 17854 hanno precisato (le prime tre in *obiter dicta*) che la clausola contrattuale recante un tasso che



poi superi il tasso soglia non diviene, in conseguenza di tale superamento, nulla, bensì inefficace ex nunc, e tale inefficacia non può essere rilevata d'ufficio;

- Cass. Sez. 1[^] 11/01/2013, n. 602 e n. 603 hanno affermato che nei casi di superamento della soglia del tasso usurario per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 108, cit., opera la sostituzione automatica, ai sensi dell'art. 1319 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, del tasso soglia del tempo al tasso convenzionale;
 - Cass. Sez. 1[^] 17/08/2016, n. 17150 sostiene la rilevanza d'ufficio dell'inefficacia di cui sopra;
- invece Cass. Sez. 1[^] 12/04/2017, n. 9405, nell'affermare l'applicabilità del tasso soglia in sostituzione del tasso contrattuale che sia divenuto superiore ad esso, fa espresso riferimento alla richiamata norma d'interpretazione autentica, escludendone però la rilevanza in quanto essa non eliminerebbe l'illiceità della pretesa di un tasso d'interesse ormai eccedente la soglia dell'usura, ma si limiterebbe ad escludere l'applicazione delle sanzioni penali e civili di cui all'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, ferme restando le altre sanzioni civili; quest'ultima tesi riprende in sostanza i contributi di una parte della dottrina, secondo la quale, mentre sarebbe sanzionata penalmente - nonché, nel mutuo, con la gratuità - la pattuizione di interessi che superino la soglia di legge alla data della pattuizione stessa, viceversa la pretesa di pagamento di interessi a un tasso non usurario alla data della pattuizione, ma divenuto tale nel corso del rapporto, sarebbe illecita solo civilmente. Le conseguenze di tale illiceità sono diversamente declinate (nullità, inefficacia ex nunc) nelle varie versioni della tesi in esame, ma comprendono in ogni caso la sostituzione automatica, ai sensi dell'art. 1339 c.c., del tasso contrattuale o con il tasso soglia (secondo una versione), o con il tasso legale (secondo un'altra versione);
- è avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3,24,47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame;
- è priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi; la ragione della illiceità risiederebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e



in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge; senonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 c.p.; le (altre) disposizioni della L. n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644 c.p., comma 3, novellato (che recita: *“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*); la Legge n. 108/1996, art. 2, comma 4, cit. (che recita: *“Il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso...”*) definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108; sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; *“ai fini dell'applicazione”* del quale, però, non può farsi a meno perchè così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il *“momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*;

- non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perchè in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p., come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1. E non è fuori luogo rammentare che anche la giurisprudenza penale di questa Corte nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. 5^a pen. 16/01/2013, n. 8353);

tale esegesi delle disposizioni della Legge n. 108/1996, non contrasta, inoltre, con la loro *ratio*; una parte della dottrina attribuisce alla Legge n. 108/1996 una *ratio* calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi; va però osservato che la *ratio* delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge e come ha affermato anche la Corte costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Il meccanismo di definizione del tasso soglia è basato infatti - lo si è accennato più sopra - sulla rilevazione periodica dei tassi medi praticati dagli operatori, sicchè esso è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato; con tale *ratio* è senz'altro coerente una disciplina che dà rilievo essenziale



al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente;

un ulteriore argomento utilizzato dei sostenitori della configurabilità dell'usura sopravvenuta e ripreso anche da Cass. Sez. 1[^] 9405/2017, cit., è basato su un passaggio della motivazione della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, in cui i giudici, dopo avere escluso l'irragionevolezza dell'interpretazione autentica e la sua incompatibilità con il dato testuale, osservano: *"Restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali"*; poichè, si è osservato, tale affermazione non è un mero *obiter dictum*, bensì parte della *ratio decidendi*, essa è vincolante per l'interprete e impone di considerare illecita - ancorchè non penalmente, nè a pena della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2, - la pretesa del pagamento di interessi a un tasso convenzionale divenuto nel tempo superiore al tasso soglia; non conta qui approfondire se il passaggio in questione rientri o meno nella ratio della decisione della Corte costituzionale; basterà osservare che esso contiene un'affermazione indubbiamente esatta, ma non contrastante con le conclusioni sopra raggiunte circa la validità ed efficacia della previsione contrattuale di un tasso d'interesse che finisca poi col superare il tasso soglia nel corso del rapporto; è evidente, infatti, che far salva la validità ed efficacia della clausola contrattuale non significa negare la praticabilità di altri strumenti di tutela del mutuatario previsti dalla legge, ove ne ricorrano gli specifici presupposti; significa soltanto negare che uno di tali strumenti sia costituito dalla invalidità o inefficacia della clausola in questione;

deve perciò concludersi che è impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della Legge n. 108 del 1996, diverse dall'art. 644 c.p., e art. 1815 c.c., comma 2, come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore; - l'illiceità della pretesa, tuttavia, è stata argomentata da una parte della dottrina anche su basi diverse, ossia valorizzando, piuttosto che il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, il principio di buona fede oggettiva nell'esecuzione dei contratti, di cui all'art. 1375 c.c., per il quale sarebbe scorretto pretendere il pagamento di interessi a un tasso divenuto superiore alla soglia dell'usura come determinata al momento del pagamento stesso, perchè in quel momento quel tasso non potrebbe essere promesso dal debitore e il denaro frutterebbe al creditore molto di più di quanto frutti agli altri creditori in genere; neppure detta tesi persuade; viene a suo sostegno richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di correttezza e



buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge (Cass. Sez. 3[^] 30/07/2004, n. 14605; Cass. Sez. 1[^] 06/08/2008, n. 21250; Cass. Sez. U. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. 1[^] 22/01/2009, n. 1618; Cass. Sez. 3[^] 10/11/2010, n. 22819); va però osservato che la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell'"esecuzione del contratto" stesso (art. 1375 c.c.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti; la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'art. 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

Ciò chiarito, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: "*allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto*".

Nel caso di specie, pertanto, il superamento del tasso soglia nei cinque trimestri rilevati dal CTU, successivi alla stipula del contratto, non rileva ai fini del calcolo dell'usura.

2.4.5. Per quanto concerne la questione relativa al calcolo del c.d. TEMO ("tasso effettivo di mora") dedotta dalle parti attrici, si deve osservare che una tale operazione è sconosciuta alla normativa, sia primaria che regolamentare e non ha alcuna attendibilità, conducendo ad un risultato privo di significato: l'invenzione del TEMO, infatti, costituisce un mero artificio contabile, costruito su dati arbitrari e privo di base normativa; tale indice è pertanto assolutamente privo di attendibilità e non ha alcuna rilevanza in ordine al supposto superamento del tasso soglia (cfr. in tal senso: Tribunale Milano 14 marzo 2017 n. 2982).



Sul punto, può anche richiamarsi al seguente pronuncia: *“E infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l’eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all’erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.”* (cfr. in tal senso: Tribunale di Milano, Sentenza 11 gennaio 2018 n. 220 in www.expartecreditoris.it).

2.4.6. Come si è detto, le parti attrici hanno anche dedotto che l’ammortamento avrebbe determinato un illegittima capitalizzazione composta degli interessi.

L’eccezione risulta palesemente infondata.

A tal proposito deve rilevarsi come tale ammortamento debba considerarsi un ammortamento c.d. “alla francese”. Difatti dall’ *“Allegato 2”* della relazione peritale si evince come la voce *“importo rata”* alla stipula del contratto sia sempre costante (ovvero 499,75), la *“quota capitale”* aumenti e la *“quota interessi”* diminuisca. (Cfr. *“Allegato 2 Piano di Ammortamento Contrattuale”* a pag. 43 della relazione scritta del CTU)

Ne consegue che tale ammortamento può essere definito alla francese.

Ritornando a quanto rilevato dalle parti attrici in merito al c.d. fenomeno anatocistico si rileva che l’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha “interesse composto”, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via.

Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito², il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell’ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l’uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. In linea generale - nei contratti di

² Cfr., tra le tante, Tribunale Benevento 19 novembre 2012; Tribunale Milano 5 maggio 2014; Tribunale Pescara 10 aprile 2014; Tribunale Siena 17 luglio 2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.



mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.

Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono:

- 1) il capitale dato in prestito;
- 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
- 3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.

Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo "alla francese", infatti, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr. in tal senso: Tribunale Pescara 10 aprile 2014).



Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Brescia, 11 ottobre 2017 in *Redazione Giuffrè* 2018; Tribunale Torino, sez. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in *www.expartecreditoris.it*; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in *www.ilcaso.it*; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017 n. 1292, in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Monza sez. I, 19 giugno 2017 n. 1911, in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Lucca, 18 febbraio 2017 n. 407, in *Redazione Giuffrè* 2017; Tribunale Pavia 25 gennaio 2017 in *www.ilcaso.it*; Tribunale Treviso sez. III, 27 ottobre 2016 n. 2646, in *Guida al diritto* 2017, 10, 64; Tribunale Mantova sez. II, 21 ottobre 2015 n. 985, in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Padova sez. II, 05 ottobre 2016, in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Padova, 29 maggio 2016, in *Redazione Giuffrè* 2016; Tribunale Verona sez. III, 24 marzo 2015 n. 758, in *Redazione Giuffrè* 2015; Tribunale Lucca, 01 ottobre 2014 n. 1439 in *Redazione Giuffrè* 2014; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in *www.ilcaso.it*; Tribunale Pescara, 10 aprile 2014, in *Redazione Giuffrè* 2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013, in *Banca Borsa Titoli di Credito* 2015, 1, II, 45.

Altresì nel caso di specie si rileva che lo stesso CTU nelle sue conclusioni ha accertato che “Sono da ritenersi esclusi fenomeni di Anotocismo” (cfr. pag. 38 della relazione scritta).

2.5. Non risulta neppure fondata la domanda proposta dalle parti attrici signori ... “in via subordinata”, intesa a sentire dichiarare “nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell’art 1322 c.c e/o per violazione dell’art. 9 co. 3 Legge 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e, per l’effetto, condannare la convenuta a restituire agli attori le somme accertande in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza determinando per l’effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti.”

Invero, nel caso di specie, il piano di ammortamento del mutuo non viola gli artt. 1346, 1418, 1419 e/o 1284 c.c., non risultando affetto da indeterminatezza o incertezza, essendo riportate le condizioni economiche del rapporto.

Per il resto, si richiamano i rilievi svolti in precedenza.

2.6. Infine, non risulta fondata la domanda proposta dalle parti attrici signori ... “in via ulteriormente subordinata”, intesa a sentire “accertare che, in violazione delle norme sulla trasparenza bancaria di cui all’art. 117 TUB, tanto nel contratto quanto nei relativi allegati non



sia in alcun modo riportato il tasso effettivo del finanziamento (ISC/TAEG) **integrando una causa di nullità della clausola** e, per l'effetto, *“rideterminare il piano di ammortamento come per legge con il tasso minimo dei Bot in sostituzione di quello convenzionale e, dunque, condannare la convenuta a restituire alla parte attrice le somme accertande in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento”*.

Invero, il TAEG/ISC non costituisce un elemento del contratto in senso stretto (come tale sottoponibile alla disciplina sopra indicata), ma un'informazione che la banca fornisce al cliente. Esso, infatti, non è un tasso di interesse vero e proprio come il TAN (“tasso annuo nominale”), indicando in realtà semplicemente il costo del finanziamento nel suo complesso su base annua sulla base di parametri indicati dalla Banca d'Italia che includono anche imposte e tasse, cioè voci che non sono remunerazioni per la Banca.

La Banca, dunque, calcola il TAEG sulla base delle previsioni contrattuali e lo comunica al cliente: il TAEG, pertanto, non è tanto un patto fra cliente e banca, come invece potrebbe essere per gli interessi corrispettivi e le spese di istruttoria, ma un'informazione che la Banca dà al cliente al fine di informarlo sugli effettivi costi del credito, essendo quindi la funzione del TAEG quella di informare il cliente degli effettivi costi di un finanziamento su base annua al fine di valutare meglio le varie proposte esistenti sul mercato.

In effetti, va detto che il TAEG nasce su ispirazione comunitaria, con il fine di migliorare le condizioni di mercato per il cliente degli operatori finanziari, obbligando gli operatori ad utilizzare un parametro omogeneo per il confronto delle varie proposte commerciali.

La funzione perseguita dal TAEG è dunque la trasparenza bancaria e non la tutela contro l'usura, essendo un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento e che, in quanto tale, non può essere considerato quale “condizione contrattuale” rilevante ex art. 117, 8° comma, TUB, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia *“può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli.”*

Per gli stessi motivi sopra indicati, neppure possono essere applicati l'art. 117 TUB, 4° comma,³ l'art. 117 TUB, 6° comma⁴, e l'art. 117 TUB, 7° comma⁵, non essendo il TAEG/ISC un tasso di interesse o

³ L'art. 117, 4° comma, TUB, prevede testualmente quanto segue:

“4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”

⁴ L'art. 117, 6° comma, TUB, prevede testualmente quanto segue:

“6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.”



una condizione contrattuale “praticata”, ma una mera informazione contrattuale (ed infatti, in caso di credito al consumo di cui all’art. 121 TUB è stata necessaria la previsione di una normativa speciale *ad hoc* per rendere applicabile la disciplina ora invocata da parte attrice: art. 125 bis TUB).

Dunque, vertendosi in materia di omissione informativa, come nel caso di specie, mai potrebbe essere applicata la sanzione della nullità del contratto o di una singola clausola (con conseguente sostituzione automatica con una clausola legale quale è l’art. 117, 7° comma, TUB), ma eventualmente quella della responsabilità contrattuale (con conseguente possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento del danno), esattamente come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell’intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (Cass. civile, Sezioni Unite, n. 26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n. 16820/2016; Cassazione civile, sez. I, n. 3914/2018).

A tal proposito il Tribunale di Monza ha evidenziato che “ (...) *la mancata espressa indicazione dell’ISC o la sua eventuale erroneità non è causa di nullità per contrarietà all’art. 117 TUB, in quanto nel contratto sono stati esplicitati tutti i tassi ed i costi dell’operazione, nonché i criteri di indicizzazione, cosicché non è riscontrabile una violazione in termini di “determinatezza” dei costi complessivi del finanziamento. La mancata o l’erroneità dell’indicatore ISC ripercuote i suoi effetti unicamente sull’aspetto della completezza ed immediatezza informativa per il cliente, dato che l’ISC è l’unico valore che consente al cliente di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Tuttavia, non si tratta di informazione la cui carenza è idonea ad incidere sulla validità dei tassi e costi pattuiti. (...) L’eventuale omissione o errata indicazione, rappresentando una violazione degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte della banca, non riverbera sul contenuto principale del contratto stesso, ma può determinare l’intervento sanzionatorio della Banca d’Italia nel caso in cui l’istituto di credito, in via di autoregolamentazione, non abbia provveduto all’adeguamento dei propri moduli contrattuali in uso. Si consideri, infatti, che la disposizione che disciplina il parametro ISC (art. 9 citato) si trova inserita nella Sezione II delle*

⁵ L’art. 117, 7° comma, TUB, prevede testualmente quanto segue:

“7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

- a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”



suddette istruzioni, quella che regola le forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti, mentre i requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti è disciplinata dalla successiva Sezione III' (Tribunale Monza, 17 agosto 2017, n. 2403).

In senso sostanzialmente conforme si sono pronunciati, tra gli altri: Tribunale di Torino, Sentenza 11 aprile 2018 nella causa iscritta al n. RG n. 30848/16 (Giudice Dott. MARTINAT); Tribunale Torino, 13 dicembre 2017 n. 6069; Tribunale Torino, 05 dicembre 2017 n. 5894; Tribunale Bergamo, 08 settembre 2017 n. 2302; Tribunale Milano, 28 gennaio 2017 n. 8427; Tribunale Busto Arsizio, 20 luglio 2017 n. 1150).

Dunque, affermata l'inapplicabilità della sanzione della nullità (dell'intero contratto o di una singola clausola) e del tasso sostitutivo Bot ex art. 117, 7° comma, TUB, diviene allora irrilevante nella fattispecie in esame indagare circa la mancata indicazione del TAEG/ISC da parte della Banca, non avendo il cliente formulato alcuna domanda coerente con il vizio denunciato (id est: risoluzione del contratto e/o risarcimento del danno).

Del resto, come correttamente osservato anche dalla parte convenuta, il contratto di mutuo oggetto di causa è stato concluso in data 13.9.2002, quando ancora nessuna normativa imponeva che nel contratto fosse indicato tale indice (TAEG/ISC). Difatti l'introduzione di tale obbligo è avvenuta con la Delibera Interministeriale del Credito del Risparmio del 4.3.2003 art. 9, comma 2.

Infine, si deve osservare che, come accertato dal CTU dott. Mario CORZANI nella relazione scritta, nel caso di specie, il TAEG, anche se non specificatamente indicato in contratto, era comunque "regolarmente calcolabile alla luce dei dati a disposizione" e, ammontando a "4,74%" non era usurario (cfr. pag. 38 della relazione scritta).

2.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le domande proposte dalle parti attrici signori DOUMA Said e NOKRI Fouzia devono essere rigettate.

2.8. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).



3. Sulle spese processuali del presente giudizio.

3.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le parti attrici devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

3.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrastati giurisprudenziali - e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori medi di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00", trattandosi di procedimento di "valore indeterminabile" (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale "*Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia*"):

Euro 1.620,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.720,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 2.767,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 7.254,00**, oltre alle al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3.3. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 26/03/2018 e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico delle parti attrici.



Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **15449/2016** R.G. promossa dai signori **DOUMA Said** e **NOKRI Fouzia** (parti attrici) contro la società **UNICREDIT S.P.A.**, in proprio e quale procuratrice della società **Cordusio RMBS Securitisation S.r.l.**, in persona del procuratore speciale Avv. GENNARO Patrizia, (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

- 1) **Rigetta** tutte le domande proposte dalle parti attrici sig. DOUMA Said e sig.ra NOKRI Fouzia.
- 2) **Dichiara tenute e condanna** le parti attrici sig. DOUMA Said e sig.ra NOKRI Fouzia, in via solidale tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi **Euro 7.254,00=** per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.
- 3) **Pone** le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 26/03/2018, definitivamente a carico delle parti attrici sig. DOUMA Said e sig.ra NOKRI Fouzia.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 29 aprile 2019.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

